

operative, i quali svolgono all'interno dell'organizzazione militare compiti essenziali dello Stato e quindi funzioni annesse ad un pubblico interesse".

Appare allora di tutta evidenza che con la qualifica (ed i poteri) derivanti dall'essere agenti di "pubblica sicurezza", richiamata dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, art. 7 bis e ad ulteriore conferma, con il richiamo dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152 in cui si considera la "forza pubblica", i militari (di qualsiasi grado) in servizio per la missione "Strade Sicure" siano anche "Pubblici Ufficiali";

**CONSIDERATO:** che negli ultimi anni il militare in divisa è percepito da parte del cittadino come elemento di deterrenza e assimilazione al concetto più ampio del sistema sicurezza nazionale. I militari in divisa potrebbero anche trovarsi in casi di **straordinaria necessità e urgenza** a sostegno alle forze di polizia o in aiuto al cittadino in difficoltà (art 732 del Codice dell'Ordinamento Militare), fermo restando l'allertamento preventivo delle Autorità preposte, al fine di contenere, moderare, mitigare un episodio delittuoso o di terrorismo, in virtù del loro status e del giuramento prestato, in funzione dei limiti della capacità di intervento e della propria incolumità;

**TENUTO CONTO:** che nell'ambito del Decreto Sicurezza è stato riconosciuto agli operatori delle Forze dell'Ordine di poter detenere fuori servizio un arma privata di proprietà diversa da quella di ordinanza.

#### DELIBERA

Di chiedere all'Autorità affiancata, di porre in essere ogni azione utile affinché, nella conversione in legge del Decreto Sicurezza venga inserita:


- una norma che chiarisca in modo univoco la qualifica di "pubblico ufficiale" ai militari impiegati in operazione di ordine pubblico per tutto il periodo in cui sono comandati di missione, in aggiunta alla qualifica di PS che si applica solo nell'esercizio della funzione;
- una norma a tutela per i militari in divisa che potrebbero trovarsi in casi di **straordinaria necessità e urgenza** a sostegno alle forze di polizia o in aiuto al cittadino in difficoltà (art 732 del Codice dell'Ordinamento Militare), fermo restando l'allertamento preventivo delle Autorità preposte, al fine di contenere, moderare, mitigare un episodio delittuoso o di terrorismo, in virtù del loro status e del giuramento prestato, in funzione della minaccia e dei limiti della capacità di intervento e della propria incolumità, onde evitare che non vi siano vuoti normativi per il riconoscimento della tutela legale ed eventuali infortuni per causa di servizio, in quanto un probabile intervento è ricadente nelle funzioni annesse ad un pubblico interesse;
- la qualifica prevista dalla legge 125 art. 7bis comma 3 agli appartenenti al Corpo delle CC.PP. unitamente alla già riconosciuta qualifica di p.g.;
- una previsione normativa tesa a riconoscere, per il personale in servizio permanente delle Forze Armate, il rilascio del porto d'armi per difesa personale/tiro sportivo a titolo gratuito con il solo obbligo di presentare all'Autorità di PS lo stato di servizio da cui si evince lo status di militare in servizio permanente e l'idoneità medica annuale al servizio militare incondizionato.

Di inviare la presente delibera a stralcio del verbale al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno (per gli aspetti di competenza), al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (per le Capitanerie di Porto).

La presente delibera è approvata all'unanimità.

*Il Segretario*

*Il Presidente*

Primo Graduato Francesco DIPIETRA  


Gen. D. Francesco Maria CERAVOLO  
